



Decreto rettorale

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di personale ricercatore a tempo determinato in “tenure track” (RTT), ai sensi dell’articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Gruppo scientifico disciplinare 11/PSIC-01 – Psicologia generale, Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive, Psicomatria, Settori scientifico disciplinari PSIC-01/A – Psicologia generale e PSIC-01/B – Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.

CODICE: UNIVDA/SHS/RTT/03/2026.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente, ed in particolare l’articolo 35, concernente il personale docente;

visto il Codice etico di Ateneo, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, nel testo vigente;

visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246*”, nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, nel testo vigente, e, in particolare, l’articolo 24, rubricato “*Ricercatori a tempo determinato*”;

visto il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea*”, nel testo vigente;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, nel testo vigente;

visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, recante “*Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”, nel testo vigente;

visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, concernente la rideterminazione dei Macrosettori e dei Settori concorsuali, di cui all’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente;

visto il Decreto Ministeriale del 02 maggio 2024, n. 639, nel testo vigente, recante la determinazione dei Gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei Settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'articolo 15, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658, recante *“Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia”*, nel testo vigente;

visto il Decreto Ministeriale 10 maggio 2023, n. 456, recante *“Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, nel testo vigente;

visto il Decreto Ministeriale 30 luglio 2024, che integra il Decreto Ministeriale 10 maggio 2023, n. 456, recante la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in *“tenure track”* (RTT) dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, nel testo vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 92, del 19 dicembre 2025, concernente l'approvazione dell'aggiornamento all'anno 2026 del Piano triennale di sviluppo 2024-2026 e del Piano delle Performance 2026 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 94, del 19 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento denominato *“Proposta di misure per il contenimento e il controllo della spesa per l'anno 2026”*, da sottoporre all'approvazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 1, del 22 gennaio 2026, concernente l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (P.I.A.O.) per il triennio 2026-2028;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali, n. 21, del 04 febbraio 2026, concernente, tra l'altro, la proposta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto a tempo pieno di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in *“tenure track”* (RTT), ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Gruppo scientifico disciplinare 11/PSIC-01 Psicologia generale, Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive, Psicometria, corrispondente al precedente Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria, Settori scientifico disciplinari PSIC-01/A – Psicologia generale e PSIC-01/B – Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali;

richiamata la deliberazione del Senato accademico n. 14, del 10 febbraio 2026, nell'ambito della quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di attivazione della procedura selettiva sopra citata;

richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 13, del 26 febbraio 2026, concernente l'approvazione dell'attivazione della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in *“tenure track”* (RTT), a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Gruppo scientifico disciplinare 11/PSIC-01 Psicologia generale, Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive, Psicometria, corrispondente al precedente Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria, Settori scientifico disciplinari PSIC-01/A – Psicologia generale e PSIC-01/B – Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali;

ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, procedere con l'emanazione del bando per la selezione sopra citata, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento per il reclutamento e la

disciplina dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in “tenure track” (RTT), citato nelle premesse del presente decreto;

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

Decreta

Art. 1

Indizione procedura selettiva per titoli e discussione pubblica

1. È indetta la seguente procedura pubblica di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di personale ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), con regime di impegno a tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata sessennale, ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del Regolamento di Ateneo, citato in premessa, secondo le specifiche di seguito indicate:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

Posti: **1.**

Sedi di servizio: **sedi dell'Università della Valle d'Aosta.**

Gruppo scientifico disciplinare: **11/PSIC-01 Psicologia generale, Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive, Psicomatria.**

Settori scientifico disciplinari:

- **PSIC-01/A – Psicologia generale;**
- **PSIC-01/B – Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive.**

Numero massimo di pubblicazioni presentabili e sottoposte a valutazione: **15 (quindici).**

È previsto lo svolgimento di 350 ore di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgersi per ciascun anno accademico di validità del contratto stesso. Il ricercatore è tenuto a svolgere, all'interno delle 350 ore di cui sopra, 90 ore di didattica frontale per il primo anno di contratto. A partire dal secondo anno il suddetto carico dovrà essere di almeno 120 ore di didattica frontale.

Specifiche funzioni che il personale ricercatore a tempo determinato in tenure track è chiamato/a a svolgere:

- **Funzioni didattiche:** il personale ricercatore a tempo determinato in tenure track svolgerà attività didattica negli ambiti dei Settori scientifico disciplinari oggetto della procedura e in conformità alla declaratoria del relativo Gruppo scientifico disciplinare, prevalentemente nell'ambito dei corsi di studio presenti nel Dipartimento di Scienze umane e sociali, con riferimento elettivo ai temi della Psicologia generale, della Neuropsicologia e delle Neuroscienze cognitive (psicobiologia e psicofisiologia). Il personale ricercatore a tempo determinato in tenure track potrà, inoltre, svolgere attività didattica nell'ambito dei percorsi universitari post lauream e/o di formazione permanente che saranno eventualmente attivati dall'Ateneo. L'affidamento dei compiti didattici, il calendario e l'orario delle lezioni sono annualmente deliberati dalle Strutture didattiche di afferenza dei Corsi di studio.
- **Funzioni scientifiche:** il personale ricercatore a tempo determinato in tenure track svolgerà la propria attività di ricerca e di produzione scientifica nei tipici ambiti dei Settori scientifico

disciplinari oggetto della procedura e in conformità alla declaratoria del relativo Gruppo scientifico disciplinare.

Il personale ricercatore a tempo determinato in tenure track svolgerà attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento di Scienze umane e sociali con specifico riferimento alla ricerca di base e applicata nell'ambito della Psicologia generale (PSIC-01/A) e Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive (PSIC-01/B), con particolare attenzione al tema dell'invecchiamento attivo e all'uso delle tecnologie nel miglioramento/riabilitazione delle prestazioni motorie e del movimento, nonché con specifico riferimento ad approcci metodologici innovativi nell'ambito della Meta-analysis e della Bayesian inference.

Il personale ricercatore a tempo determinato in tenure track, inoltre, potrà svolgere attività di ricerca di base, teorica e applicata, sia su progetti di ricerca di Ateneo, sia su commessa o in risposta a bandi pubblici, regionali, nazionali, comunitari o di istituzioni internazionali.

Le funzioni di ricerca saranno prevalentemente orientate agli ambiti di ricerca consolidati nel settore della psicologia generale della neuro imaging. Le ricerche condotte saranno volte alla pubblicazione dei relativi risultati su riviste scientifiche, con prioritario obiettivo di pubblicazione in riviste indicizzate Q1 e Q2, anche ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

Il personale ricercatore a tempo determinato in tenure track contribuirà alla divulgazione alla popolazione e alla condivisione con le strutture e gli enti sociosanitari del territorio del dibattito scientifico e dei risultati della ricerca, anche svolta in Valle d'Aosta, sui temi caratterizzanti il Gruppo scientifico disciplinare.

Al personale ricercatore a tempo determinato in tenure track potranno essere affidati ruoli gestionali nei vari organi e commissioni di Ateneo.

2. Per quanto concerne la descrizione del contenuto del Gruppo scientifico disciplinare e dei Settori scientifico disciplinari, le relative declaratorie e le regole di corrispondenza tra il Gruppo scientifico disciplinare e i Settori di cui al precedente D.M. n. 855/2015, si rimanda al D.M. n. 639/2024 (rispettivamente agli Allegati A e B) pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 09 maggio 2024 – Serie generale.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Possono partecipare alla procedura di selezione le persone candidate, italiane e straniere, in possesso del titolo di Dottore/Dottoressa di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. Il dottorato deve essere già conseguito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. Le persone candidate, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, devono allegare alla domanda di ammissione la dichiarazione di equipollenza del suddetto titolo al corrispondente titolo di studio richiesto dal bando ai sensi della vigente normativa in materia, entro il termine di scadenza del presente bando.
4. In mancanza della dichiarazione di equipollenza di cui al precedente comma 3, le persone candidate, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, **sono ammesse a partecipare alla selezione con riserva ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 38, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001.** Nel caso risultino **vincitori/vincitrici della presente selezione**, le persone candidate **hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento** del titolo di studio estero, **entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa**, al Ministero dell'Università e della Ricerca, compilando il modulo di richiesta di equivalenza. **L'esito negativo del procedimento di equivalenza o la mancata produzione della documentazione comprovante l'equipollenza/equivalenza del titolo straniero con quello italiano** comportano l'impossibilità di stipulare il contratto di lavoro e l'immediata decadenza dalla graduatoria di merito.

5. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro che:
 - siano già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore in tenure track di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un/una professore/professoressa o con un/una ricercatore/ricercatrice appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione della procedura selettiva ovvero con il Presidente, il/la Rettore/Rettrice, il/la Direttore/Direttrice generale o un/una componente del Consiglio dell'Università;
 - siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una pubblica amministrazione.
6. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e dovranno, inoltre, permanere durante tutto lo svolgimento della procedura. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ateneo. La mancanza di uno dei requisiti comporta l'esclusione dalla selezione.
7. L'Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
8. Le persone candidate sono ammesse alla procedura con riserva. La Rettrice può, con provvedimento motivato, disporre in ogni momento l'esclusione dalla stessa.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione in via telematica della domanda di partecipazione

1. Per partecipare alla selezione di cui all'articolo 1, le persone candidate devono compilare la domanda **esclusivamente per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina della piattaforma Pica: <https://pica.cineca.it/univda/univda-shs-rtt-03-2026/domande>
2. Al riguardo le persone candidate sono invitate a consultare le linee guida PICA, disponibili alla pagina: https://www.univda.it/tipologia_bando/procedure-di-valutazione-comparativa/.
3. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami**.
4. All'applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste; in alternativa, l'applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica, per poter effettuare la registrazione al sistema. La persona candidata dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
5. Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail, unitamente al codice identificativo univoco della domanda. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
6. Per partecipare alla procedura è obbligatorio essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata personalmente intestata alla persona candidata.
7. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni della procedura telematica e deve contenere in particolare:

- a. il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
 - b. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - c. la cittadinanza posseduta;
 - d. la residenza e, se diverso dalla residenza, il recapito eletto per le comunicazioni relative alla selezione. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
 - e. se cittadini stranieri, di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;
 - f. se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
 - g. i cittadini stranieri devono, altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - h. di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione;
 - i. di non avere procedimenti penali pendenti;
 - j. di non essere stati destituiti o dispensati ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957;
 - k. di non essere professori/professoressa di I e II fascia o ricercatori/ricercatrici già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, né di aver usufruito per almeno un triennio di contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track;
 - l. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un/una professore/professoressa o con un/una ricercatore/ricercatrice appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione della procedura selettiva ovvero con il Presidente, il/la Rettore/Rettrice, il/la Direttore/Direttrice generale o un/una componente del Consiglio dell'Università.
8. Le persone candidate con disabilità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio, allegando apposita certificazione.
9. L'Ateneo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte delle persone candidate oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
10. Le persone candidate dovranno presentare in allegato alla domanda la documentazione sottoindicata:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - curriculum vitae, in lingua italiana, datato e firmato, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e delle attività svolte;
 - elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni che il/la candidato/candidata intende sottoporre alla Commissione (nel numero massimo di 15);
 - pubblicazioni (nel numero massimo di 15);
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli e la conformità all'originale delle pubblicazioni (Modulo A);
 - (eventuale per le persone candidate in possesso del titolo di studio conseguito all'estero) dichiarazione di equipollenza del titolo di studio al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal bando ai sensi della vigente normativa in materia o, in alternativa, dichiarazione di impegno, nel caso risultino vincitori/vincitrici della selezione, a presentare istanza di riconoscimento del titolo di studio esterno, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, al Ministero dell'Università e della Ricerca, compilando il modulo di richiesta di equivalenza;
 - (eventuale) attestazione relativa al possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il G.S.D. 11/PSIC-01 (ex Settore concorsuale 11/E1).
11. In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con un'altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o autografa, secondo quanto indicato nel foglio riepilogativo dell'applicazione informatica.

12. È onere della persona candidata accertarsi, prima della presentazione della domanda, di aver caricato tutte le pubblicazioni.
13. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o sottoscritte in modalità diversa da firma digitale o autografa.
14. Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quella prevista dal presente bando.
15. Solo ed esclusivamente in caso di comprovata impossibilità tecnica, dovuta a momentanee sospensioni del servizio per esigenze tecniche, l'Ateneo si riserva di accettare la domanda di ammissione tramite pec, personalmente intestata alla persona candidata, inviata all'indirizzo protocollo@pec.univda.it e, in ogni caso, entro la data di scadenza del bando, contattando preventivamente l'Ufficio Personale docente e collaboratore.
16. Il codice concorso, indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
17. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, la persona candidata è tenuta ad utilizzare il riferimento al supporto tecnico presente nella pagina di compilazione della domanda.
18. L'Ateneo effettua idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Art. 4

Domanda di ammissione delle persone candidate straniere

1. Le persone candidate cittadine straniere devono dichiarare nella domanda di ammissione quanto riportato nel precedente articolo 3.
2. I titoli che le persone candidate cittadine dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum.
3. Le persone candidate cittadine extracomunitarie residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
4. L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
5. Le persone candidate cittadine extracomunitarie non residenti in Italia devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione e produrre copia elettronica in formato pdf dei titoli in possesso certificati dalle competenti autorità dello Stato di cui la persona candidata straniera è cittadina. I titoli devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli e le traduzioni certificate devono essere allegati alla domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 5

Titoli e pubblicazioni

1. La persona candidata deve allegare il **curriculum vitae della propria attività scientifica e didattica, redatto in lingua italiana, completo di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione** (in particolare per i titoli indicare: data/durata, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione, ecc.) e le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, **esclusivamente per via telematica**, in

formato pdf nell'apposita sezione dell'applicazione informatica dedicata. Ogni allegato non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.

2. **Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.**
3. Tutte le dichiarazioni relative a titoli, pubblicazioni e attività svolte, riportate nel curriculum vitae, così come la dichiarazione di conformità delle pubblicazioni presentate, sono rese dalla persona candidata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Le pubblicazioni scientifiche che la persona candidata intende presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e devono essere prodotte nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
5. La persona candidata è tenuta a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare. In caso di superamento del predetto limite massimo, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.
6. Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste.
7. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.
8. Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che attesti l'avvenuto deposito.
9. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
10. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni di cui all'articolo 1, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta e nominata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in "tenure track" (RTT).
2. Della nomina della Commissione è dato avviso sul sito internet di Ateneo, www.univda.it, seguendo il percorso *Ateneo – Bandi, avvisi, appalti – Procedure di valutazione comparativa*.
3. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro cinque mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina. La Rettrice, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori.
4. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte delle persone candidate, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, possono essere proposte alla Rettrice nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di nomina della Commissione nel sito istituzionale dell'Ateneo. Se la causa di ricasazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
5. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione della Rettrice.
6. La Commissione, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente ed il Segretario.

Art. 7

Valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica

1. Il punteggio massimo, che può essere attribuito dalla Commissione, per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, è determinato in complessivi 100 punti.
2. La Commissione, nel valutare i titoli ed i curricula, facendo riferimento allo specifico Gruppo scientifico disciplinare e al profilo definito con l'indicazione dei Settori scientifico disciplinari, deve tenere conto, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, dei seguenti criteri:
 - a) possesso del titolo di dottore/dottoressa di ricerca o titolo equivalente;
 - b) eventuale attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse e/o attività di formazione e di valorizzazione delle conoscenze, inclusa la documentata attività di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - c) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori nei quali è prevista;
 - d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - e) attività di relatore/relatrice a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - g) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri.
3. Il punteggio massimo che può essere attribuito dalla Commissione per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica è pari a 35 punti su 100.
4. Il punteggio massimo che può essere attribuito, inoltre, per il possesso del titolo di Abilitazione scientifica nazionale per il G.S.D. 11/PSIC-01 (ex Settore concorsuale 11/E1) o di altri titoli o attività desumibili dal *curriculum vitae* e ritenuti pertinenti dalla Commissione è pari a 25 punti su 100.
5. Il punteggio massimo che può essere attribuito dalla Commissione per la valutazione dell'attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse e/o attività di formazione e di valorizzazione delle conoscenze, inclusa la documentata attività di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri, è pari a 10 punti su 100.
6. La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che lo stesso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal/dalla singolo/singola candidato/candidata.
7. La Commissione valuta, altresì, ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva.
8. La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa della produzione scientifica delle persone candidate, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
9. La Commissione effettua, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con i settori per i quali è bandita la procedura e con il profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione dei Settori scientifico disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della persona candidata nel caso di partecipazione della medesima a lavori in collaborazione.
10. La Commissione giudicatrice, altresì, valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica della persona candidata, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinari in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del/la candidato/a (indice di Hirsch o simili).

11. Il numero massimo di pubblicazioni che la persona candidata può presentare è fissato a 15.

12. Il punteggio massimo che può essere attribuito dalla Commissione per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, compresa la valutazione della tesi di dottorato, è pari a 30 punti su 100.

Art. 8

Procedura di selezione

1. La Commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare delle persone candidate nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalle persone candidate ammesse alla discussione pubblica con la Commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti in ambito internazionale, individuati dal Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. Tali criteri sono consegnati al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito di Ateneo, almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
2. Al fine di determinare le persone candidate ammesse alla discussione pubblica, la Commissione procede ad una selezione effettuata mediante valutazione preliminare delle persone candidate con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, in base ai criteri definiti dal Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.
3. A seguito della valutazione preliminare di cui al precedente punto 2, la Commissione ammette le persone candidate comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e, comunque, non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Le persone candidate sono tutte ammesse alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
4. Tale discussione, che dovrà essere sostenuta in lingua italiana, non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica.
5. A seguito della discussione la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dalle persone candidate un punteggio in base ai criteri stabiliti dalla Commissione stessa in seduta preliminare.
6. **La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica si terrà esclusivamente in presenza presso la sede dell'Università, sita in Aosta. L'elenco delle persone candidate ammesse alla discussione pubblica e il calendario della stessa sarà reso noto, mediante pubblicazione sul sito web dell'Università nella sezione "Bandi, avvisi, appalti – Procedure di valutazione comparativa" almeno 20 giorni prima della discussione. La predetta pubblicazione alla pagina web dell'Ateneo avrà valore di notifica per tutte le persone candidate alla selezione, senza necessità di ulteriori comunicazioni. La mancata partecipazione della persona candidata alla discussione pubblica equivale a rinuncia alla selezione.**
7. Le persone candidate dovranno presentarsi alla discussione munite di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non saranno ammesse a partecipare al colloquio le persone candidate non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento non in corso di validità. **Non sarà possibile svolgere la discussione pubblica con modalità diverse da quelle indicate nella convocazione.**
8. La valutazione si intende positiva se la persona candidata consegue almeno 70 punti totali.
9. I lavori della Commissione sono contenuti in appositi verbali. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula per ogni persona candidata un giudizio complessivo, formando una graduatoria di idonei e indicando in modo univoco il/la vincitore/vincitrice.

10. I verbali della Commissione sono trasmessi alla Rettrice per l'adozione del decreto di approvazione atti finale.
11. Il Decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo ed è trasmesso al Consiglio di Dipartimento ai fini della formulazione della proposta di chiamata, con specificazione del settore scientifico disciplinare di afferenza, ai competenti Organi di Ateneo.

Art. 9

Stipula del contratto

1. Il responsabile del procedimento, successivamente all'adozione della delibera di chiamata da parte del Consiglio dell'Università, richiede al vincitore/vincitrice la presentazione, nel termine di quindici giorni naturali e consecutivi, della documentazione necessaria alla stipula del contratto.
2. Il contratto, di cui al presente bando, deve essere stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di approvazione degli atti della procedura.
3. Il contratto, di diritto privato di durata sessennale, non rinnovabile, che si instaura con il/la ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track è sottoscritto dal/dalla Direttore/Direttrice generale e contiene i seguenti elementi:
 - a) la tipologia contrattuale;
 - b) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;
 - c) la data di inizio e termine del rapporto di lavoro;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il regime di impegno;
 - f) il trattamento economico complessivo;
 - g) il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - h) il Dipartimento di afferenza;
 - i) l'indicazione delle modalità con cui il/la ricercatore/ricercatrice è tenuto/tenuta, al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di afferenza apposita relazione sul risultato dell'attività scientifica e didattica svolta;
 - j) le informazioni obbligatorie previste dal Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea".
4. Nel caso in cui, per qualunque motivo, la persona candidata vincitrice non ottemperi a quanto richiesto nel termine stabilito o rinunci al conferimento del contratto, l'Università potrà procedere alla sostituzione con altre persone candidate idonee nel rispetto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
5. Il/La ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track è sottoposto/a ad un periodo di prova pari a tre mesi di calendario, a decorrere dalla data di assunzione.
6. La data indicativa di decorrenza del contratto, di cui al presente bando, è individuata al 01 ottobre 2026.
7. Il contratto, di cui al presente bando, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto, di cui al presente bando, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 10

Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track è stabilito in misura pari al 120% del trattamento iniziale spettante al/alla ricercatore/ricercatrice confermato/confermata a tempo pieno.
2. Il trattamento economico è rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

3. Il contratto, di cui al presente bando, è assoggettato alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
4. Al/Alla ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i/le ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato.

Art. 11

Diritti e doveri dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track

1. Nell'ambito della programmazione effettuata dai Dipartimenti, vengono definiti i compiti dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track.
2. In particolare, il/la ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track:
 - a) svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - b) partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - c) segue le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;
 - d) svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;
 - e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, nei limiti previsti per i/le ricercatori/ricercatrici di ruolo; in ogni caso è preclusa la partecipazione alle sedute relative alle proposte di attivazione di contratti di cui al presente Regolamento e di chiamata in ruolo di personale docente;
 - f) svolge missioni nell'ambito dell'espletamento dell'incarico, autorizzate secondo le disposizioni di Ateneo vigenti in materia. La disponibilità di risorse per tali attività è assicurata nell'ambito dei budget assegnati ai Consigli di Dipartimento dal Consiglio dell'Università;
 - g) può assumere funzioni di responsabilità di progetti di ricerca.
3. Il/La ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track, all'atto della sottoscrizione del contratto, assume il regime d'impegno a tempo pieno.
4. Lo svolgimento delle attività contrattualmente previste sarà certificato da apposito registro compilato dal/dalla ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track e vistato dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento.
5. Il/la ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track si uniforma ai principi comuni di comportamento di cui all'articolo 5 dello Statuto di Ateneo, nonché al Codice etico adottato dall'Università.

Art. 12

Valutazione delle attività

1. Le attività svolte dai/dalle ricercatori/ricercatrici in tenure track sono oggetto di apposita valutazione annuale del Consiglio di Dipartimento, che tiene conto anche delle valutazioni formulate dagli studenti e dalle studentesse.
2. Il/La ricercatore/ricercatrice in tenure track è tenuto/tenuta ad autocertificare, sotto la propria responsabilità, le attività svolte secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari.

Art. 13

Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Il contratto, di cui al presente bando, è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca e contratti di ricerca anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Ai/alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11 e 12, della Legge n. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore/ricercatrice e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito, e la normativa prevista per i/le ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato per quanto compatibile e non diversamente disciplinato.
3. Per tutta la durata del contratto i/le dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzione previdenziale, ovvero in posizione di fuori ruolo laddove tale posizione sia prevista dagli ordinamenti dell'ente di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
4. In materia di incompatibilità e di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi si applicano le norme di leggi e regolamentari vigenti.

Art. 14

Recesso

1. Durante i primi tre mesi di attività, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
2. Il recesso opera nel momento della comunicazione alla controparte e, se effettuato dall'Università, deve essere motivato.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, il/la ricercatore/ricercatrice è tenuto/a a dare preavviso di giorni trenta al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento di afferenza. In caso di mancato preavviso, l'Università tratterà un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.

Art. 15

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 14;
 - b) dalla valutazione negativa delle attività effettuata ai sensi del precedente articolo 12.

Art. 16

Chiamata dei ricercatori/ricercatrici a tempo determinato a professore/professoressa di seconda fascia

1. Nell'ambito delle risorse assegnate dal Consiglio dell'Università per il reclutamento di personale docente, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato/a, formulata al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento, il/la titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, nel settore concorsuale o gruppo scientifico disciplinare di inquadramento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore/professoressa di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010.
2. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento delibera a maggioranza assoluta dei/delle professori/professoresse di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata e la relativa data di decorrenza. In caso di esito negativo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento dà atto della conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al Senato accademico e al Consiglio dell'Università.
3. In caso di esito negativo della valutazione, il/la titolare del contratto non può presentare nuova istanza di valutazione prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente istanza.
4. La proposta di chiamata di cui al precedente comma 3 è trasmessa al Senato accademico e al Consiglio dell'Università per la necessaria approvazione.
5. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 ottobre 2024,

- n. 1658, secondo quanto disposto dal Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in “tenure track” (RTT).
6. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, previa richiesta, ai fini dell’inquadramento da professore/professoressa di seconda fascia, un periodo di servizio pari a tre anni. La valutazione di cui all’articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
 7. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, previa richiesta, un periodo di servizio pari a due anni ai fini dell’inquadramento da professore/professoressa di seconda fascia.

Art. 17

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e i., è individuato nel funzionario dell’Ufficio personale docente e collaboratore, Dott.ssa Valeria Vichi.
2. Per informazioni, l’interessato potrà rivolgersi all’Ufficio personale docente e collaboratore (e-mail: personaledocente@univda.it).

Art. 18

Trattamento dei dati personali e diritto di accesso

1. Il Titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) è contattabile all’indirizzo: rpd@univda.it.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai/dalle candidati/candidate saranno raccolti presso l’Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione e della successiva instaurazione del rapporto di lavoro. I dati personali sono, pertanto, conferiti dall’interessato/interessata per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri dell’Ateneo. L’Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
3. L’interessato/interessata gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo/la riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università. L’interessato/interessata ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

Art. 19

Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, saranno pubblicati sul sito di Ateneo www.univda.it il presente bando, l’elenco dei candidati identificati mediante il codice identificativo univoco della domanda, la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei commissari, i criteri di valutazione, nonché l’esito della procedura.

Art. 20
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, per quanto applicabile, alla normativa vigente in materia.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo online di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo, sui siti istituzionali del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché, in forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale - Concorsi ed Esami.

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
(sottoscritto digitalmente)

All. n. 1 – Modulo A